

DOMUS KARALITANAE
Associazione di Bed & Breakfast di Cagliari e Provincia

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale (a.p.s.) denominata " **DOMUS KARALITANAE**" Associazione di Bed & Breakfast di Cagliari e Provincia , con sede legale in Cagliari Vico XII San Giovanni n. 3.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

L' Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha una durata illimitata.

ART. 2

SCOPI

L' Associazione non ha finalità di lucro ma lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Lo scopo dell' Associazione è finalizzata a:

- . promuovere e sviluppare la solidarietà e l'associazionismo tra gli operatori di Bed & Breakfast (B&B) che rispondono ai criteri di qualità della Carta dell'Ospitalità Familiare, assistendoli nella loro costituzione e nella gestione dell'attività;
- . rappresentare gli associati, tutelandone i diritti e gli interessi in tutte le sedi, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni politiche, sociali ed economiche a livello territoriale e regionale;
- . promuovere i rapporti con gli enti istituzionali allo scopo di fare presenti le esigenze emergenti del settore;
- . collaborare con gli Enti competenti per monitorare e certificare la qualità dell'offerta turistica - ricettiva;
- . favorire l'incontro tra domanda e offerta in materia di servizi di ricettività, anche attraverso l'utilizzazione di reti telematiche e la partecipazione a eventi promozionali;
- . individuare itinerari, percorsi e proposte turistiche valorizzando in particolare le peculiarità locali e in generale della Sardegna;
- . promuovere l'orientamento, la realizzazione, la formazione e la qualificazione professionale di quanti operano nei servizi ricettivi con il contributo degli Enti competenti;

- . organizzare momenti di confronto e di formazione a favore dei propri Associati per un continuo miglioramento del sistema di qualità come previsto nella carta dell'Ospitalità Familiare;
- . favorire tutte le azioni di promozione e commercializzazione a favore dei propri Associati;
- . promuovere iniziative, servizi, attività culturali, turistiche ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci (conferenze, tavole rotonde, presentazione video ed altro, viaggi di istruzione).

ART. 3

SOCI

I soci si dividono in Soci Fondatori, ordinari e Sostenitori.

Sono Fondatori i Soci che hanno concorso alla costituzione dell' Associazione.

Sono Ordinari i Soci che aderiscono all' Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendo l'attività con il versamento della quota associativa.

Sono Sostenitori i Soci che, pur non essendo operatori di B&B, provvedono a versamenti Ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività dell' Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell' Associazione.

Possono essere soci tutti gli operatori che svolgono attività in B&B, affittacamere ed altre piccole strutture ricettive extra - alberghiere, con i requisiti previsti dalle leggi Nazionali e Regionali, che svolgono la loro attività in modo diretto o rappresentati da un familiare.

L' operatore di B&B che intende far parte dell' Associazione deve attenersi allo Statuto, accettare il Regolamento e la Carta dell'Ospitalità Familiare, condividere gli scopi dell'Associazione e impegnarsi a dedicare parte del tempo per il loro raggiungimento.

Aderendo all'Associazione l'operatore si rende disponibile ad eventuali visite da parte di incaricati dell'Associazione, che saranno svolte secondo modalità ritenute più opportune per una corretta valutazione dei requisiti richiesti e previsti dalla Carta dell'Ospitalità.

Le prestazioni dei soci nell'ambito dell'attività dell'Associazione sono assolutamente gratuite.

Possono essere Soci Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che condividano le finalità e che fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti uguali o superiori alla quota associativa, come segno tangibile di sostegno alle iniziative e attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, previa consultazione dell'Assemblea dei soci, prende in esame le richieste e delibera sull'ammissione.

Tutti i dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di Bilancio dall'Assemblea Ordinaria.

Eventuali altri servizi potranno prevedere ulteriori oneri diretti.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

ART. 4

RECESSO E PERDITA DELLA QUALITA' DI ADERENTI

Ogni Socio può esercitare il diritto di recesso con una comunicazione scritta (lettera o e mail) inviata al Consiglio Direttivo.

Tale diritto ha effetto a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale il Socio ha operato.

Soci receduti e/o esclusi che hanno cessato l'appartenenza all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di aderenti cessa:

- per scioglimento dell'Associazione
- per recesso del socio
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito d' inadempienza degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla Carta dell'Ospitalità
- per mancato versamento della quota associativa
- per decadenza, quando i soci si assentano dalle assemblee e da ogni forma di attività sociale per oltre un anno

L' esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, con le motivazioni che hanno dato luogo all' esclusione e ratificata dall' assemblea soci nella prima riunione utile.

L' Associato escluso può proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile.

ART. 5

CONTIBUTI ANNUALI E QUOTE DI AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo, in rappresentanza dell'assemblea dei soci, stabilisce annualmente le quote di ammissione per i soci, che dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'anno 2010-2011 si stabilisce una quota di euro 50,00 (cinquanta)
L'assemblea può stabilire eventuali contributi straordinari annuali in relazione ai programmi ed alle iniziative da realizzare.

Gli aderenti non in regola con il versamento degli importi annuali non possono partecipare all'Assemblea e ad altre iniziative o programmi dell'Associazione, decadendo dalla qualità di socio.

ART. 6 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi, contemplati nell'art. 15, che gli Associati versano annualmente e da ogni altra donazioni in beni e in denaro fatta a favore dell'Associazione, nonché lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- . l'Assemblea dei Soci
- . il Consiglio Direttivo composto da:
Presidente, Vice Presidente, Segretario/tesoriere

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione ed, in particolare, con i versamenti delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART.9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dagli aventi diritto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo(entro 31 Marzo).

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea è fatta attraverso posta , fax o e mail almeno sette giorni prima della data prevista, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 10

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e comunque non meno di 5.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio con delega redatta per iscritto.

Nessun socio può cumulare più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, salvi i casi in cui l'art. 21 C.C richiede una maggioranza più elevata.

La votazione verrà effettuata mediante scrutinio palese, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente incaricato.

Il Presidente è assistito da un Segretario che ha il compito di verbalizzare le Assemblee.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro.

ART. 11

ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la determinazione delle direttive di massima dell'Associazione
- delineare il programma delle attività sociali
- l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo
- la determinazione delle quote associative annuali dei soci
- l'elezione del Consiglio Direttivo
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- le modifiche allo Statuto con maggioranza di almeno due/terzi dei votanti
- la deliberazione sui fondi dell'associazione
- lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea costituita da almeno quattro/quinti degli Associati con maggioranza dei due/terzi dei voti

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto inizialmente dai Soci fondatori la cui nomina è annuale salvo rinuncia.

L'Assemblea potrà deliberare l'aumento dei componenti il Consiglio Direttivo fino ad un massimo di cinque soci, compreso i soci fondatori.

I membri il cui mandato è scaduto possono essere rieletti.

ART. 13
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quando lo dispone il Presidente dell'Associazione o ne fa richiesta la maggioranza dei suoi componenti, ovvero almeno ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con i mezzi di cui dispongono i soci (posta, fax, e-mail) almeno tre giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e verranno sostituiti dai candidati non eletti, in ordine di graduatoria.

ART. 14
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. La votazione è effettuata mediante scrutinio palese.

ART. 15
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione che non siano riservati dal presente statuto e dalla legge.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- . nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere
- . predispone i bilanci annuali
- . costituisce, ove lo ritenga opportuno, comitati tecnici o gruppi di lavoro per particolari problemi o iniziative, avvalendosi eventualmente di esterni;
- . redige, ove è necessario, uno o più regolamenti interni.
- . delibera sull'ammissione dei nuovi associati
- . l'esclusione degli Associati

ART. 16
DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata di un anno.

In caso di dimissioni il Consiglio provvede alla nomina di sostituti pro-tempore fino all'assemblea successiva.

L'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso l'Assemblea, convocata entro tre mesi dai membri ancora in carica, elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17
PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, insieme al Consiglio Direttivo.

Egli coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- intrattiene rapporti con terzi e apre c/c bancari nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione; le operazioni sui conti bancari potranno essere effettuati a firma disgiunta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- rappresenta l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- esercita in caso di grave urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, previa consultazione di almeno 1 membro del Consiglio direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detto organo nella sua prima riunione che, in tal caso, dovrà essere convocata entro 15 giorni dal fatto;
- vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale adempiendo a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonché dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente i suoi poteri interni e di rappresentanza esterna saranno esercitati dal vice Presidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, il Vice-Presidente dovrà indire un'assemblea straordinaria per le nuove elezioni entro 30 gg dal fatto.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono rieleggibili.

ART. 18
SEGRETARIO- TESORIERE

Il Segretario redige il verbale delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nell'ordinaria gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile dell'elenco soci, richiede ed incassa le quote associative, redige il bilancio per la presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

ART. 19
NORME DI CARATTERE GENERALE

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. Spetta ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute e, per quanto compatibili con l'assenza di personalità giuridica anche le norme del Codice Civile relative alle Associazioni riconosciute, esclusa l'obbligatorietà della forma prevista dall'art. 14 Codice Civile.

ART. 20
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'Assemblea da tenersi entro il 30 giugno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere portati a conoscenza degli associati almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, con le forme di comunicazione previste dal presente statuto.

ART. 21
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale ed a quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) facenti parte, per legge, statuto o regolamento della medesima ed unitaria struttura.

ART. 22
SCIoglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Cagliari 15 Ottobre 2004

In originale firmato: